

STUDIO LEGALE

20021 BOLLATE (MI) – VIA MONTENERO, 2

TEL. 02/33301439 – 02/3501798 – FAX 02/33301439

E-Mail : studioriefolo@libero.it

Avv. Massimo Riefolo
Avv. Fabio Grandati

Bollate, 23/05/2012

Preg.mo Sig.

Direttore della II Casa di Reclusione

Via Cristina Belgioioso 120

20157 MILANO

Preg.mo Sig.

Provveditore Regionale

Dell'Amministrazione Penitenziaria Per la Lombardia

Via Pietro Azario 6

20123 MILANO

Con riferimento alla problematica già segnalata e relativa alla predisposizione delle misure antifumo presso la II casa di Reclusione di Bollate, ho avuto incarico dalla OSAPP Segreteria Regionale Distaccata di Milano di significarVi quanto segue.

Come è noto secondo il Ministro della Sanità il fumo da tabacco rappresenta uno dei problemi più gravi di sanità pubblica a livello mondiale, sia attivo che passivo, l'associazione fumo passivo e ambiente lavorativo comporta un aumento significativo del rischio di molteplici patologie.

Alla luce di tali conoscenze scientifiche negli anni si è andata sviluppando una normativa volta alla tutela della salute dai rischi del fumo più precisamente:

la Legge 11 novembre 1975, n° 584 che vieta il fumo in determinati locali (es. ospedali, scuole ecc.);

la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 che contempla la estensione del divieto a tutti i locali della P.A. aperti al pubblico;

la Legge 428/1990 che impone ai produttori di derivati del tabacco di apporre sulle confezioni scritte quali "Il fumo provoca il cancro", "Nuoce gravemente alla salute";

la Legge 16 gennaio 2003 che vieta il fumo in tutti i locali chiusi pubblici e privati;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.12.2003, di attuazione dell'art. 51 della suddetta legge;

il Regolamento attuativo della L. 16.01.03, n° 3, approvato dal Consiglio dei Ministri il 18.04.03;

l' Accordo Stato e Regioni del 24.07.2003 sul "Divieto di fumare in luoghi determinati".

Particolarmente significativa appare la normativa a tutela degli ambienti di lavoro di cui al Dlgs n. 81/2008 che riguarda anche i rischi connessi al fumo ,più segnatamente :

l'art 15 c. 1. lett. e), "Misure generali di tutela" prevede "..la riduzione dei rischi alla fonte..";

l'art. 18 c. 1 lett. f), "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" prevede per il datore di lavoro l'obbligo di richiedere "... l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro...";

l'art. 28 c. 1, "Oggetto della valutazione dei rischi" stabilisce che "..la valutazione dei rischi ..deve riguardare tutti rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari...";

l'art. 63 c. 1 - Allegato IV punto 1.9.1, "Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi" stabilisce che "Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario... che i lavoratori.. dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali.. e...con impianti di aerazione";

l'art. 222 c. 3, "Definizioni" considera pericolosi anche gli "agenti chimici che, pur non essendo classificati come pericolosi, ..., possono comportare un rischio per la ..salute dei lavoratori a causa delle loro proprietà..tossicologiche..";

l'art. 223, "Valutazione dei rischi" impone al datore di lavoro "l'obbligo di determinare "...preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro.." e di valutare "..anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti..";

l'art. 237 c. 1 lett. b), "Misure tecniche, organizzative, procedurali" impone l'obbligo di installare i segnali "...vietato fumare" e di vietare il fumo nelle aree con presenza di sostanze cancerogene;

l'art. 239 c. 1 lett. a), "Informazione e formazione" impone l'obbligo di informare-formare i lavoratori addetti alle lavorazioni con cancerogeni e mutageni sui "...rischi supplementari dovuti al fumare".

Anche la giurisprudenza valuta il fumo passivo come un fattore di rischio che deve essere adeguatamente affrontato dal datore di lavoro alla pari degli altri rischi presenti negli ambienti di lavoro in quanto è oramai dimostrato il rapporto eziologico fra esposizione e danno .

Particolarmente stringente appare la circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 nella quale si stabilisce che : *"La prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E. La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni. Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici ma anche in quelli privati che siano aperti al pubblico o agli utenti.*

Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti, in quanto "utenti" dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. E' infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo."

Da quanto sopra detto ne deriva, dunque , l'obbligo per il datore di lavoro, dirigenti e preposti, di attuare tutti gli interventi preventivi previsti dalla normativa vigente:

l'effettuazione della valutazione del rischio da fumo passivo (art. 28 c. 1, art. 223 D. Lgs. 81/2008) quale agente cancerogeno;

l'adozione di misure generali di prevenzione primaria finalizzate all'eliminazione del rischio.

Alla luce della normativa e della giurisprudenza, nei luoghi di lavoro in cui vi siano presenti lavoratori è fatto divieto di fumo e nei locali riservati ai fumatori, (presenti ad es. nei: bar, ristoranti, sale di intrattenimento, bingo, altro..), non possono essere svolte attività lavorative da personale dipendente, anche se saltuarie.

Ma nonostante quanto sin qui esposto e nonostante tutte le precedenti richieste finalizzate alla predisposizione, presso la II Casa di Reclusione di Milano "Bollate" , delle misure atte alla tutela della salute come sopra richiamate, nulla è stato fatto .

Con la presente pertanto si ribadiscono le precedenti richieste invitandoVi , entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente a voler dare concreta attuazione alla suddetta normativa anche con l'ausilio e la collaborazioni delle organizzazioni sindacali , significando che l'omessa predisposizione di misure a tutela della salute nei luoghi di lavoro può rivestire i caratteri dell'illecito penale.

E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Avv. Massimo Riefolo

Il Segretario Provinciale OSAPP Ricco Francesco